REGOLAMENTO (CEE) N. 2205/80 DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 1980

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'acido glutammico e suoi sali, della sottovoce 29.23 D III della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2788/79 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2788/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, recante apertura e modalità di gestione di massimali tariffari comunitari preferenziali per taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo (1) in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considsando che, in virtù dell'articolo 1, paragrafo 3, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto europee, pari ai valori indicati nell'allegato A, del regolamento in questione ; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in causa originari di tutti i paesi e territori, fatta eccezione per quelli elencati nell'allegato C del medesimo regolamento, non appena raggiunto a livello comunitario il massimale in questione ;

considerando che, per l'acido glutammico e suoi sali della sottovoce 29.23 D III della tariffa doganale comune, secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 617 000 unità di conto europee ; che alla data del 6 agosto 1980 le importazioni nella Comunità dei detti prodotti originari dei paesi e territori beneficiari delle preferenze tariffarie hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione ; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2788/79 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 24 agosto 1980 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2788/79 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari di tutti i paesi e territori beneficiari, fatta eccezione per quelli elencati nell'allegato C del medesimo regolamento :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.23	Composti amminici a funzioni ossigenate semplici e complesse :
	D. Amminoacidi :
	III. Acido glutammico e suoi sali

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 1980.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

(1) GU n. L 328 del 24. 12. 1979, pag. 14.